

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

(Provincia di Latina)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE "FESTE ECOSOSTENIBILI" (EVENTI, SAGRE, FESTE POPOLARI E SIMILARI)

Proposta di Regolamento - Commissione Comunale eventi, spettacoli ed iniziative

INDICE

- Articolo 1 FESTE ECOSOSTENIBILI: PRINCIPI E FINALITA' GENERALI**
- Articolo 2 AUTORIZZAZIONI E DEFINIZIONE DI SAGRA E TIPOLOGIA**
- Articolo 3 CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI**
- Articolo 4 ORGANIZZAZIONE SAGRE E FESTE – CRITERI DI FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FESTE**
- Articolo 5 AUTORIZZAZIONI E SOMMINISTRAZIONI DI CIBI E BEVANDE**
- Articolo 6 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ED ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'**
- Articolo 7 SAGRE E FESTE SU AREE PUBBLICHE. ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI**
- Articolo 8 SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 1

FESTE ECOSOSTENIBILI: PRINCIPI E FINALITA' GENERALI

- 1. Principi, finalità, valori etici culturali** - Il Comune di Santi Cosma e Damiano ritiene che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società moderne. Nell'ambito dell'attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, attraverso l'adozione di questo regolamento intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante feste, sagre e manifestazioni ed eventi in genere al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
 - incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
 - diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bio-plastiche;
 - utilizzare feste, sagre e manifestazioni ed eventi in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
 - orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.
- 2. Oggetto e ambito di applicazione** - Il presente regolamento vuole aiutare tutti gli organizzatori di feste e sagre in genere a promuovere azioni per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli stessi. Dovrà essere applicato in tutte le feste, sagre, manifestazioni ed eventi di carattere pubblico con somministrazione di cibi e bevande o comunque con produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta differenziata.
- 3. Disposizioni generali** - Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'Ente organizzatore (associazione, comitato, ecc.) dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa. Esso dovrà essere nominato prima dell'inizio della festa; nome e riferimento dovranno essere comunicati all'Ufficio Ambiente del Comune con apposita comunicazione. Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e per i vuoti a rendere. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre "i vuoti a rendere", ovviamente laddove esistenti. Non sarà più ammesso nell'ambito delle feste ecosostenibili di cui al presente Regolamento l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e difficilmente smaltibili. Laddove non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche e/o materiali biodegradabili facilmente reperibili sul mercato). Qualora venissero utilizzate stoviglie in materiali biodegradabili, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido. Tutti i prodotti disponibili nell'ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni più grandi e più capienti. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero. Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben

evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa. Si dovrà quindi dare visibilità all'adesione al regolamento comunale "*Feste ecosostenibili*" apportando l'apposito marchio. Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta ecologica. Riguardo le innovazioni sulle feste ecosostenibili adottate, l'Amministrazione Comunale potrà modificare ed integrare il regolamento laddove pervenissero idee innovative migliorative da parte di cittadini, associazioni, ma in particolare dagli studenti delle scuole del territorio, attraverso concorsi di idee organizzate dalle direzioni scolastiche e didattiche.

- 4. Esclusioni e sanzioni** – Rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che si svolgono in abitazioni private e non sono direttamente aperte e di libero accesso alla cittadinanza, ma ciò non vuol significare essere indifferenti all'applicazione del presente regolamento. Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela dell'ambiente. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine e gli Enti ed Organi preposti dall'Amministrazione Comunale per il controllo. Tali incaricati hanno l'obbligo di far rispettare il presente regolamento e divulgarlo adeguatamente prima di ogni evento e/o manifestazione. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative Provinciali, Regionali e Nazionali in tema di smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata.

Art. 2

AUTORIZZAZIONI E DEFINIZIONE DI SAGRA E TIPOLOGIA

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività di trattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, feste popolari, feste religiose e di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni;
2. per "sagre" si intendono le feste e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico, o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano determinate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport;
3. vengono distinte le seguenti tipologie di sagre:
 - **Tipologia A):** sagre di somministrazione di prodotti tipici. Ne fanno parte le sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole parti dello stesso;
 - **Tipologia B):** sagre con finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali.

Per quanto concerne la categoria A) i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere prevalentemente quelli tipici del territorio.

Per quanto riguarda la categoria B) l'attività di somministrazione dovrà essere, sempre e comunque secondaria.

Art. 3

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

1. E' istituito il calendario delle sagre e delle manifestazioni, così come individuate al precedente art. 2, che viene predisposto annualmente dall'Ufficio Cultura del Comune, sentite le associazioni di categoria e previa valutazione ed analisi delle comunicazioni e/o richieste di inserimento;
2. il calendario è approvato dalla Commissione Comunale eventi, spettacoli ed iniziative e dalla Giunta Comunale, che può modificarlo con apposito provvedimento.

Art. 4

ORGANIZZAZIONE SAGRE E FESTE – CRITERI DI FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FESTE

1. Le manifestazioni di cui al precedente art.2 possono essere organizzate da:
 - a) enti pubblici;
 - b) enti ed associazioni per la promozione socio-economica del territorio comunale (esempio: Comitato Agricoltori, ecc.);
 - c) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
 - d) organismi religiosi;
 - e) partiti politici e associazioni sindacali;
2. la formazione del calendario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le domande verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e saranno accolte secondo i criteri di priorità di cui al successivo comma 3.;
 - b) la durata massima di ciascuna sagra non potrà esser di regola superiore a 3 (tre) giorni consecutivi;
 - c) è vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto potrà esser concessa deroga quando e qualora le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di complementarità ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;
 - d) nella stessa zona, località o frazione dovrà intercorrere, di regola, tra una manifestazione e l'altra, un periodo di tempo pari ad almeno 3 (tre) giorni;
 - e) ad eccezione delle manifestazioni politiche, religiose e sindacali, tutte le altre dovranno avere una denominazione che le identifichi e le caratterizzi;
 - f) ciascun organizzatore, fatta eccezione per quelli citati alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo, non potrà organizzare annualmente più di due manifestazioni nella stessa zona, località o frazione;
3. i soggetti organizzatori di cui al primo comma del presente articolo, devono comunicare entro il 30 aprile di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno per essere iscritte nel calendario annuale, che viene approvato dalla Commissione Eventi, spettacoli ed iniziative e successivamente dalla Giunta Comunale entro il successivo 31 maggio. Solo riguardo la manifestazione del Carnevale Campagnolo, gli organizzatori devono presentare la comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La richiesta di inserimento nel calendario deve contenere:

 - a) la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
 - b) il periodo e la durata della manifestazione e l'indicazione del luogo di svolgimento;
 - c) l'elenco delle attrezzature pubbliche di cui si richiede la disponibilità e delle eventuali forniture di servizi;
 - d) il programma di massima della manifestazione;
 - e) limitatamente alle sagre di tipologia B) dovrà essere allegata documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 2 del regolamento;
 - f) relativamente alle sagre di tipologia A), dovranno essere indicati i prodotti tipici caratterizzanti la manifestazione;

4. I periodi di svolgimento delle manifestazioni vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Enti Pubblici, enti con patrocinio concesso dall'Amministrazione;
 - maggiore anzianità di svolgimento autorizzato riferita al periodo e al luogo per i quali l'autorizzazione è stata concessa negli anni precedenti, tenendo conto, in particolare, del legame della manifestazione con le tradizioni locali;
5. a parità di anzianità di svolgimento, verrà data precedenza alla domanda presentata in data anteriore. Le proposte di manifestazioni nuove e/o straordinarie verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel calendario si darà particolare risalto alle manifestazioni che, nell'offerta gastronomica, utilizzeranno in prevalenza prodotti agricoli ed artigianali e cibi derivanti dalla tradizione del territorio. La mancata richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, salvo l'eccezione prevista al comma 3) del presente articolo, comporta l'esclusione dal calendario, la perdita del requisito di anzianità dello svolgimento e il possibile spostamento di tale periodo anche in caso di riproposizione dell'evento nell'anno successivo;
6. lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà esser autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore.

Art. 5

AUTORIZZAZIONI E SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

1. Gli organizzatori delle sagre e/o manifestazioni dovranno far riferimento alla Commissione Comunale Eventi, spettacoli ed iniziative e dell'Ufficio Cultura del Comune di Santi Cosma e Damiano, in dettaglio sulle vigenti norme per le manifestazioni e, se opportuno, predisporrà apposita modulistica per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti e per le somministrazioni di alimenti e bevande. Le manifestazioni di pubblico spettacolo verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare nei casi in cui gli stessi siano effettuati secondo le direttive diramate dal Comune stesso;
2. per le feste, spettacoli e trattenimenti all'aperto privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico:
 - a) per le feste e sagre di piazza, svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate a stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) sarà sufficiente presentare alla Commissione Comunale Eventi e spettacoli e al competente ufficio preposto del Comune, una dichiarazione di inizio attività allegando alla stessa certificazione di idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l'idoneità statica e la conformità di tutti gli impianti. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 così come modificato dalla legge 80/05 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni, la manifestazione potrà avere svolgimento decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui sopra al competente ufficio comunale e previa ulteriore comunicazione di effettivo inizio dell'attività;
 - b) le feste e sagre di piazza ove sia previsto il posizionamento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento), saranno autorizzate nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme vigenti e le disposizioni Comunali.I procedimenti finalizzati allo svolgimento delle manifestazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, si riterranno conclusi con la presentazione da parte dell'istante, oltre a quanto sopra previsto, della documentazione/atti eventualmente richiesti dall'Ufficio Comunale competente e/o dalla Commissione competente;
3. per quanto non espressamente richiamato nei commi precedenti del presente articolo, si

- rimanda alle norme della disciplina legislativa vigente in materia;
4. le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso di feste e sagre sono soggette a presentazione di dichiarazione di inizio attività prima dello svolgimento della manifestazione. In tale dichiarazione, oltre il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli art. 12 e 13 della legge regionale 01/2007, l'organizzatore deve dichiarare di rispettare le normative igienico – sanitarie e di sicurezza alimentare. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ma devono rispettare la normativa igienico – sanitaria e di sicurezza alimentare. Al fine del rispetto della normativa igienico-sanitaria secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004 e successive modifiche e integrazioni della legge:
 - a) qualora la manifestazione nel corso della quale si attua la somministrazione abbia durata superiore alle 48 ore, non abbia carattere occasionale ed abbia un adeguato livello organizzativo si prevede la presentazione della documentazione prevista per legge, anche ai fini sanitari, in tempi congrui rispetto allo svolgimento della manifestazione stessa;
 - b) qualora la manifestazione sia invece prevista con una durata inferiore o fino alle 48 ore, la documentazione prevista per legge, anche ai fini sanitari, deve essere presentata almeno due giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa al fine di consentire la programmazione dell'attività di vigilanza.

Art. 6

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ED ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza come qui di seguito elencati:
 - a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tendostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti;
 - b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato;
 - c) tutto ciò che può comportare pericolo a persone e cose devono essere adottate tutte le prescrizioni stabilite dalla normative vigenti in materia.
2. dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento comunale sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.

Art. 7

SAGRE E FESTE SU AREE PUBBLICHE. ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

1. Le prescrizioni sono:
 - L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio;
 - la pulizia dell'area dove si svolge la manifestazione, evento o sagra è interamente a carico dell'organizzazione. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti;
 - ogni manifestazione dovrà stipulare idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia all'Ufficio Cultura e per conoscenza alla Commissione eventi e spettacoli del Comune prima di ogni manifestazione;
 - il rimborso per le eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature (palco, sedie, tavoli, panche, gazebo, tensostrutture, ecc.) fornito dall'Amministrazione Comunale potrà essere stabilito, annualmente, dalla Giunta

Comunale con separato atto e tempestivamente comunicato agli organizzatori, dietro proposta della Commissione Comunale eventi, spettacoli ed iniziative.

Art. 8

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate a norme di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.